

COMUNE DI SAN VITO LO CAPO

PROVINCIA DI TRAPANI

Ufficio di Segreteria

Via Savoia n.167 – Pal. La Porta
Tel 0923 621211 Fax 0923 621205
CF 80002000810
E – Mail: segresanvito.tp@libero.it

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 4 del 30.03.2010

OGGETTO:Regolamento per il Commercio su aree Pubbliche.

L'anno duemiladieci, il giorno trenta del mese di Marzo, alle ore 18.30, nella sala delle adunanze del Comune di San Vito Lo Capo, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone seguenti:

CONSIGLIERE	P	A	CONSIGLIERE	P	A
RUGGIRELLO Diego	X		BILLECI Giuseppe	X	
BUFFA Giuseppe	X		BONURA Silvia		X
POLISANO PIETRO	X		PARRINELLO Nicolo'	X	
LA SALA ALBA	X		LORIA Giuseppe	X	
SUGAMELI Dorotea Lynn	X		STABILE Carlo	X	
VALENZA Francesco		X	RUGGIRELLO Marirosalba	X	
CRACOLICI ELISABETTA	X		SUGAMELI Biagio	X	
CAMPO Gioacchino	X				


PRESENTI 13

ASSENTI 2

Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Andrea Giacalone

Assume la presidenza il Dott. Diego Ruggirello.

Scrutatori nominati i sigg. Loria. -La Sala- Billeci.



IL PRESIDENTE


Pone in discussione il punto 4) iscritto all'ordine del giorno avente per oggetto "**Regolamento per il Commercio su aree pubbliche**", fa una breve introduzione del nuovo regolamento, sulla necessità di dover regolamentare il commercio sulle aree pubbliche e nel contempo venire incontro alle esigenze degli operatori, che il testo del regolamento sottoposto all'adozione del Consiglio Comunale è stato ampiamente discusso ed esaminato dai Gruppi consiliari di Maggioranza e Minoranza, alla fine del suo intervento, apre la discussione; L'Assessore Pappalardo illustra le parti salienti del Regolamento; Non avendo nessun altro Consigliere chiesto di parlare il Presidente mette ai voti il Regolamento, sia articolo per articolo, che nella sua interezza;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita l'introduzione del Presidente;
- Ascoltata la relazione dell'Assessore Pappalardo;
- Ascoltati gli interventi alla discussione;
- Con tredici voti favorevoli su tredici Consiglieri presenti e votanti, il cui esito viene accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori scelti all'inizio di seduta;

DELIBERA

- Di approvare il Regolamento Commercio su aree Pubbliche, composta da n. 30 articoli che contraddistinti sotto la lettera "A" forma parte integrante e sostanziale del presente atto.;
- Di revocare ogni altro provvedimento in contrasto al presente.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(Dott. Diego Fuggitello)

IL CONSIGLIERE ANZIANO

(Buffa Giuseppe)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Andrea Giacalone)

N. Reg.

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio il 07.04.2010 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91.

San Vito Lo Capo, li

IL MESSO COMUNALE

(Vultaggio Giuseppe)

- Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

E' stata affissa - sarà affissa - all'albo pretorio comunale il giorno 07.04.2010 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

dalla residenza comunale li 07.04.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Andrea Giacalone)

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3/12 n. 44 pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi come previsto dall'art. 11 a seguito di adempimenti sopra attestati.

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 22.04.2010


decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1);

dell'atto (art.18, comma 6);

dalla Residenza Comunale li 22.04.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Andrea Giacalone



REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.
Legge Regionale n° 18/1995 e Legge Regionale n° 2/1996

Capo I°

Disposizioni generali

Art. 1 – Disciplina per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche

L'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel Comune di San Vito Lo Capo, è disciplinato dal presente regolamento, nonché dalla L.R. n° 18 del 01.03.01995 e dalla L.R. n° 2 del 08.01.1996.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle normative nazionali vigenti in materia di commercio su aree pubbliche.

Art. 2 - Definizione delle aree pubbliche


Per commercio su aree pubbliche deve intendersi la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate: a) su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo di cui il Comune è concessionario; b) su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Art. 3 - Tipologia del commercio

Il commercio su aree pubbliche si distingue nelle seguenti tipologie:

- Tipo "A" esercitato su aree date in concessione per essere utilizzate quotidianamente e per almeno cinque giorni la settimana dagli stessi soggetti e per una durata di dieci anni;
- Tipo "B" esercitato su aree date in concessione per essere utilizzate un giorno la settimana e per una durata di dieci anni;
- Tipo "C" esercitato su qualsiasi area, purchè in forma itinerante.





Capo II°

Disciplina del commercio su aree pubbliche Tipo "A"

Art. 4 - Svolgimento

Nel Comune di San Vito Lo Capo non si esercita la tipologia del commercio di cui al presente capo. Viene consentito esclusivamente nel periodo estivo dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno l'esercizio del commercio ambulante, non alimentare, a posto fisso per tutti i giorni della settimana, nelle seguenti zone del capoluogo sanvitese, con un numero di stalli a ciascuno assegnato:

- ❖ Zona – Prolungamento Via Abruzzi n° 15 Posti;
- ❖ Zona – Piazza Marinella n° 10 Posti;
- ❖ Zona – Margine Lungomare P.zza Marinella Posti 5.


Si recepiscono nel presente regolamento tutte le considerazioni esposte dal Sindaco nella propria ordinanza n° 17/2009, ed in modo dinamico tutti gli eventuali altri provvedimenti che si rendessero necessari. Si demanda allo stesso l'adozioni di eventuali provvedimenti per prevenire pericoli all'igiene, alla sicurezza pubblica e dalla viabilità. In tal senso il Sindaco potrà spostare in tutto o in parte le zone elencate nel presente articolo.


Art 5 - Orari

L'esercizio del commercio di cui all'art. 4 è consentito nelle zone indicate nel precedente articolo, evidenziate nella planimetria allegato al presente Regolamento sub. Lett. "A", dalle ore 8.00 alle ore 1.00. Con successivi provvedimenti, emanati dal Sindaco, si potranno modificare gli orari previsti dal precedente comma.

Art 6 - Strutture per l'esercizio del commercio.

Al fine di garantire un adeguato decoro in tutto il territorio, l'esercizio del commercio ambulante a posto fisso, non alimentare, dovrà essere esercitato, obbligatoriamente negli stalli descritti nel precedente articolo 4 ed in strutture che il Comune metterà a disposizione degli utenti assegnatari degli stalli. Dopo aver ritirato l'autorizzazione verranno consegnate le chiavi delle strutture all'uopo





destinati. Per l'utilizzo delle predette strutture l'utente consegnatario dovrà preventivamente versare nelle casse comunale un corrispettivo che sarà annualmente determinato dalla Giunta Municipale.

Al termine della stagione gli assegnatari dovranno riconsegnare i beni loro assegnati nelle medesime condizioni in cui li hanno avuti consegnati. Eventuali anomalie riscontrate, saranno valutate dagli uffici comunali competenti, ed addebitate al titolare dell'autorizzazione.

Art 7 – Criteri per il rilascio dell'autorizzazione.


Le autorizzazioni saranno rilasciate a sorteggio tra tutti i richiedenti in possesso delle necessarie autorizzazioni al commercio ambulante, previo parere della Commissione Comunale prevista dall'art. 7 della L.R. n° 18/1995 . Le istanze per le assegnazione potranno essere inoltrate al Comune annualmente con modalità che saranno stabilite nell'apposito avviso pubblico predisposto dal responsabile SUAP. Le autorizzazioni avranno la durata dal 13 giugno al 30 settembre. La domanda dovrà contenere:


- 1) Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità del richiedente. I cittadini extra comunitari dovranno essere in regola con il permesso di soggiorno. Copia del predetto permesso dovrà essere allegato alla domanda;
- 2) Codice fiscale e partita Iva;
- 3) Qualora il rilascio dell'autorizzazione per il commercio sia subordinata all'acquisizione, da parte del richiedente, d'altra autorizzazione , dovrà essere fornita copia in sede di presentazione della domanda;
- 4) Il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 della Legge 114/1998.

Art 8 – Commissione comunale

La Commissione per il commercio su aree pubbliche è nominata dal Sindaco ed è così composta:

- a) dal sindaco o da un delegato permanente, con funzioni di presidente.
- b) dal capo dell'ufficio comunale, o da un suo delegato, addetto al traffico e alla viabilità o dal comandante del Corpo di polizia municipale;
- c) dal capo dell'ufficio comunale, o da un suo delegato, addetto all'urbanistica e al territorio;





d) da tre rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale designati dalle strutture provinciali territorialmente competenti delle stesse;

e) da un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori agricoli diretti maggiormente rappresentative a livello provinciale;

f) da un esperto di problemi della distribuzione;

La Commissione dura in carica quattro anni ed esprime pareri sul rilascio delle autorizzazioni di tipo "A", "B" e "C". Si esprime anche con pareri circa lo spostamento di luogo dei mercati.

La Commissione viene convocata dal Presidente, ed il parere dovrà essere reso entro e non oltre otto giorni dalla convocazione. In caso d'urgenza il termine è ridotto a quattro giorni. Trascorso infruttuosamente il termine previsto per il rilascio del parere lo stesso si intende favorevole. I pareri espressi dalla Commissione sono obbligatori ma non vincolanti.

Ai componenti verrà riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio documentate. Qualora il componente utilizzi il mezzo proprio verrà rimborsato il valore di 1/5 del costo della benzina.

Art. 9 – Diniego, decadenza, revoca e sospensione dell'autorizzazione.

Il rilascio dell'autorizzazione viene negato allorché:


- a) il richiedente non sia in regola con i requisiti previsti dall'art. 7 del presente regolamento;
- b) non abbia effettuato il versamento previsto dall'art. 6 del presente regolamento


L'autorizzazione decade:

- a) qualora il titolare non inizi l'attività entro giorni quindici dal rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione è revocata:

- a) nel caso di decadenza della concessione del posteggio;
- b) nel caso di cancellazione dal registro tenuto presso la C.C.I.A.A.;
- c) nel caso in cui il titolare tenga comportamenti lesivi della pubblica moralità, indecorosi e/o contrari alla tutela del decoro e della pubblica igiene;





- d) quando la merce da vendere venga esposta per terra;
- e) nel caso di utilizzo di apparecchiature acustiche e sonore, annunciare con grida, clamori, e mezzi sonori;
- f) nel caso di commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte;
- g) nel caso di attività di gioco o scommessa;
- h) nel caso di utilizzo di generatori di corrente, bombole in gas liquido e, comunque, di qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera.

Art. 10 – Decadenza, e revoca del parcheggio.

La concessione del parcheggio decade:

- a) qualora il richiedente non utilizzi, senza giustificato motivo, il parcheggio per un periodo di tempo superiore a giorni quindici;
- b) per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività (es. maggiore occupazione del suolo pubblico, mancato rispetto degli orari e dei termini di chiusura, violazione delle norme previste dai regolamenti di Polizia Urbana.


La concessione del parcheggio è revocata:

- a) per il mancato rispetto dei requisiti igienico sanitario da parte dell'autorità competente (A.S.P., Polizia Municipale);
- b) quando il posteggio viene ceduto a terzi;
- c) nel caso in cui l'area assegnata non sia tenuta costantemente pulita e libera da ingombri;
- d) nel caso in cui l'area assegnata sia divisa con altri commercianti;
- e) per motivi di pubblico interesse. Il Responsabile del servizio interessato può revocare la concessione del posteggio per motivi di interesse pubblico senza oneri a carico del Comune.

Art. 11 – Sanzioni amministrative.

Chiunque violi le disposizioni contenute nel presente regolamento è punito con le sanzioni previste dall'art. 20 della L.R. n° 18/1995 come modificata dalla L.R. n° 2/1996.





Art. 12 – Gestione e controlli.

Il commercio di cui al presente Capo viene attivato annualmente dall'Amministrazione comunale, che per i controlli dei punti vendita si avvarrà della Polizia Municipale.

CAPO III°

Disciplina del commercio su aree pubbliche Tipo "B"

Art. 13 Area.

Il mercato settimanale si svolge a San Vito Lo Capo nella Via Pier Santi Mattarella, dall'incrocio di Via E. Fermi all'incrocio di Via Marconi. La giornata di mercato si effettua di Venerdì. Se la giornata ricade in un giorno festivo è consentito l'espletamento dell'esercizio del commercio (Art. 12 comma 5° L.R. n° 28/199) così come stabilito per gli esercizi e i negozi di vendita al dettaglio


Art. 14 - Suddivisione in settori e posteggi


L'area pubblica indicata nell'art. 13 del presente regolamento, è suddivisa in 42 posteggi, di cui 5 destinati al settore alimentare e 37 al settore non alimentare.

Art 15 – Posteggi e caratteristiche dei punti vendita

Nell'ambito del mercato sono delineati i posteggi. Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita aventi altezza minima dal suolo di cm. 90 ed il tendone di copertura del banco deve essere ad un'altezza minima dal suolo di mt 2, e può sporgere di cm 80 oltre il confine del suolo assegnato, con divieto di appendere merci oltre la linea del banco. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredi è consentita l'esposizione a terra. Non sono ammesse occupazioni di suolo pubblico eccedenti le misure stabilite per ogni singolo posteggio. Per le attività del settore alimentare le caratteristiche dei veicoli all'uopo attrezzati devono essere conformi alle disposizioni sanitarie previste dalla normativa vigente.

Art. 16 Orario del mercato settimanale





L'attività di vendita all'interno del mercato, nel giorno fissato dal presente regolamento, dovrà svolgersi dalle ore 08.00 alle ore 14.00. I posteggi non occupati entro le ore 08.00 saranno sorteggiati tra gli aspiranti presenti iscritti nel registro dei frequentatori di mercato non titolari di posteggio tenuto dall'ufficio SUAP. Se il sorteggiato non occupa il posto assegnatogli entro 30 minuti perde il diritto al posteggio, senza rimborso della tassa pagata e il posteggio può essere assegnato ad altro frequentatore.


L'allestimento delle attrezzature per l'attività del mercato avrà inizio alle ore 07.00 e dovrà terminare alle ore 08.00. L'area occupata dovrà essere sgombrata entro e non oltre le ore 14.30


Art. 17 – Assegnazione temporanea dei posteggi.

I titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo "C" di cui all'art. 1 comma 2° della L.r. n° 18/1995 non concessionari di posteggio fisso, possono richiedere al Responsabile del servizio di essere ammessi a frequentare il mercato ed essere inseriti nell'apposito elenco dei frequentatori per l'assegnazione temporanea di posteggi liberi. La domanda dovrà essere presentata al Comune entro il 30 di novembre di ogni anno. Dovranno essere indicati oltre alle generalità ed al codice fiscale gli estremi dell'autorizzazione di tipo "C" posseduta ed allegarne copia autenticata. Inoltre dovranno essere in regola con i requisiti previsti dall'art. 7 del presente regolamento. I posteggi non occupati entro le ore 08.00 saranno sorteggiati tra gli aspiranti presenti iscritti nel registro dei frequentatori di mercato non titolari di posteggio tenuto dall'ufficio SUAP. Se il sorteggiato non occupa il posto assegnatogli entro 30 minuti perde il diritto al posteggio, senza rimborso della tassa pagata e il posteggio può essere assegnato ad altro frequentatore. Il sorteggio è da effettuarsi in presenza della Commissione di mercato costituita a norma dell'art. 2 della L.R. n° 2/1996.

Art. 18 – Canone di posteggio e Tosap.

I titolari di posteggio sono tenuti al pagamento dei relativi canoni e tassa di occupazione del suolo pubblico, le cui tariffe e modalità di riscossione sono stabilite dalla legge e dai regolamenti Comunali in materia vigenti. Per i posteggi giornalieri il pagamento va effettuato mediante versamento sul c/c postale, lo stesso giorno.





Art. 19 – Amplificazione dei suoni.

Al fine di garantire un adeguato svolgimento del mercato è fatto divieto di effettuare la vendita mediante “illustrazione di merce” che rechi disturbo alle contrattazioni. E’, altresì, vietato contattare ed attivare i clienti con urla, grida e schiamazzi.

Nei mercati è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l’amplificazione e diffusione dei suoni. I venditori di dischi, radio etc per lo sviluppo delle loro attività debbono attenersi alle precedenti prescrizioni. E’ consentito, peraltro, agli stessi operatori, tenendo il volume entro limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle persone e allo svolgimento delle attività commerciali, fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto. Nei casi di ascolto prolungato è d’obbligo l’uso delle cuffie.

Art. 20 – Ordine e pulizia del mercato.

L’ordine e la disciplina del mercato vengono assicurate dagli Agenti di Polizia Municipale e dal personale comunale appositamente incaricato, alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nell’ambito del mercato.


E’ fatto obbligo agli assegnatari dei posteggi di lasciare, al termine del mercato, il posteggio sgombro e di rimuovere, da esso, i rifiuti prodotti secondo le disposizioni in atto vigenti. Che non rispetta tale obbligo è punito con la sanzione di cui all’art. 20, della legge n° 18/1995 e in caso di recidiva con la sospensione della concessione fino ad un massimo di giorni trenta

Art. 21 Decadenza, revoca della concessione del posteggio.

La concessione del posteggio decade:

La concessione del parcheggio decade:

- c) qualora il richiedente non utilizzi, senza giustificato motivo, il parcheggio per un periodo di tempo superiore a tre mesi per anno solare che va dal 01.01 al 31.12 ;
- d) per il mancato rispetto delle norme sull’esercizio dell’attività (es. maggiore occupazione del suolo pubblico, mancato rispetto degli orari e dei termini di chiusura, violazione delle norme previste dai regolamenti di Polizia Urbana.



La concessione del parcheggio è revocata:

- f) per il mancato rispetto dei requisiti igienico sanitario da parte dell'autorità competente (A.S.P., Polizia Municipale);
- g) quando il posteggio viene ceduto a terzi;
- h) nel caso in cui l'area assegnata non sia tenuta costantemente pulita e libera da ingombri;
- i) nel caso in cui l'area assegnata sia divisa con altri commercianti;
- j) per motivi di pubblico interesse. Il Responsabile del servizio interessato può revocare la concessione del posteggio per motivi di interesse pubblico senza oneri a carico del Comune.

Art. 22 - Commissione di mercato.

Presso ciascun mercato è istituita una commissione composta da quattro membri, eletti ogni due anni dagli operatori che ivi esercitano la loro attività, sulla base di una lista unica cui liberamente può candidarsi ciascuno degli operatori dello stesso mercato. Le modalità di elezione sono stabilite dal sindaco, il quale dispone altresì quanto necessario per il funzionamento di ciascuna commissione di mercato.

Della commissione di mercato fa parte altresì un rappresentante dei commercianti a posto fisso, eletto con le stesse modalità indicate al comma 1.

Art 23 - Istituzione del mercato settimanale nella località di Castelluzzo.


Viene istituzionalizzato il mercato settimanale serale, attivato in via sperimentale con apposito atto Giuntale n° 188 del 14.07.2009.

Art. 24 Orario.

Il mercato avrà luogo ogni martedì dalle ore 18.30 alle ore 24.00 nel periodo dal 01.07. al 31.08 di ogni anno

Art. 25 - Posteggi e caratteristiche dei punti vendita.

Il mercato si svolgerà in Via C. Colombo, in prossimità della piazza comunale, all'interno di stalli numerati. I posteggi previsti in sede di prima applicazione sono 25.



Art. 26 Suddivisione in settori e posteggi

L'area pubblica individuata nel precedente art. 25 è suddivisa in 25 posteggi, di cui 5 settore alimentare e 20 settore non alimentare. In sede di prima applicazione il Responsabile SUAP predisporrà apposito bando pubblico per le assegnazione delle suddette aree. Le assegnazioni verranno effettuate iniziando con il posteggio contraddistinto con il numero 1. Qualora le richieste siano superiore al numero dei posteggi disponibili si procederà con sorteggio

Per tutte le altre discipline si applicano tutte le disposizioni previste per il mercato settimanale del capoluogo, nessuna esclusa.

CAPO IV°

Disciplina del commercio su aree pubbliche Tipo "C"

Art 27 Disposizioni generali.

Per la tipologia di commercio previsto nel seguente Capo valgono le disposizioni contenute negli articoli che precedono e compatibili con la presente disciplina.

Art. 28 Limitazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche tipo "C".

Stante la particolare tipologia del territorio sanvitese, ed il particolare afflusso di operatori durante la stagione estiva, si demanda al Sindaco per la limitazione e le zone accessibili che ogni anno sarà obbligo individuare. Resta salvo, comunque, il divieto di rilasciare nulla osta per la presente tipologia di commercio, agli operatori non sanvitesi, per come puntualmente già descritto in apposita Ordinanza Sindacale.

Art 29 Abrogazioni.

Con l'approvazione del presente regolamento viene abrogato il Regolamento attualmente in vigore.

Art 30 Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entrerà in vigore non appena divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del presente provvedimento.

